



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965;

VISTA la legge 15 dicembre 1998, n. 441 recante “Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura”;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001 n.226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante “norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima”;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante “Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”; norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima”;

VISTO il documento 2008/C 84/06 concernente gli “Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura”;

VISTO il Reg. (CE) 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

VISTO il decreto a firma del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 7 marzo 2011 relativo al riparto delle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura per l'anno 2010 con il quale sono stati destinati Euro 500.000,00 per l'attuazione degli interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 115 del 1° settembre 2011 che individua le misure da attuare per l'assegnazione della somma di € 500.000,00 destinata ai giovani imprenditori ittici;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

RITENUTO necessario attivare la misura prevista all'art. 1, lettera b) de I decreto del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 115 del 1° settembre 2011 in
esecuzione a quanto previsto dall'art. 3 del citato decreto.

DECRETA

Art. 1

(Iniziativa formative)

1. È indetta una procedura per la selezione di iniziative nel settore della pesca e dell'acquacoltura volte a fornire al giovane imprenditore ittico, esistente o potenziale, conoscenze e competenze intese a migliorare la gestione dell'impresa anche attraverso la partecipazione a campagne promozionali per la valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
2. Ai sensi del precedente comma 1, per iniziative formative a favore di giovani imprenditori ittici esistenti o potenziali si intendono: campagne promozionali per la valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, corsi specifici sulla gestione delle imprese ittiche, corsi specifici volti alla innovazione tecnologica, partecipazione a fiere di settore, partecipazione a workshop, partecipazione a stage formativi e scambi esperienziali tra giovani imprenditori ittici italiani e/o stranieri e qualsiasi altro progetto valutato idoneo a fornire al giovane imprenditore ittico conoscenze e competenze volte a migliorare la gestione dell'impresa.

Art. 2

(Risorse finanziarie)

1. L'importo totale delle risorse disponibili per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 1 è pari ad € 200.000,00.
2. L'ammontare delle suddette risorse potrà essere modificato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del D.M. n.115 del 1 settembre 2011, in relazione al numero di domande pervenute.
3. L'ammontare dei contributi assegnati per le iniziative formative di cui all'art. 1 verrà determinato a seconda della maggiore pertinenza dell'attività di formazione per la quale si chiede il contributo con le finalità della presente iniziativa.

Art. 3

(Soggetti)

1. Possono presentare istanza di cui all'art. 1, i titolari di imprese di pesca e acquacoltura, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) qualifica di imprenditore ittico;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

- b) età inferiore ai quarant'anni al momento della presentazione della domanda.
2. Nel caso di società ed organizzazioni di pescatori, il requisito anagrafico deve essere posseduto da almeno due terzi dei soci (in caso di società con soli due soci il requisito anagrafico deve essere posseduto da almeno uno di essi) che esercitino l'attività di pesca marittima professionale.
 3. Possono presentare, altresì, istanza di cui all'art. 1, i figli di imprenditori ittici che abbiano un'età compresa tra 18 e 40 anni non ancora compiuti alla data di scadenza del bando. Tali soggetti, qualora vengano valutati ammissibili all'ottenimento della misura, devono comprovare l'acquisizione del titolo di imprenditore ittico entro tre anni dalla presentazione della domanda a pena di restituzione del contributo ricevuto maggiorato del 20 %.
 4. Ogni soggetto, di cui ai precedenti commi, può presentare una sola istanza.

Art. 4

(Caratteristiche della proposta progettuale)

1. Il contributo pubblico viene erogato secondo quanto disposto dagli artt. 11 e 20 del Reg. 736/2008 in materia di aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dall'allegato II del Reg. (CE) 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca.

Art. 5

(Documentazione da allegare alla richiesta)

1. Alla richiesta di accesso al contributo dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - 1) Autocertificazione, rilasciata dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, art. 46, certificante anche quanto previsto al comma 1, lett. aa, e bb, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, la data d'inizio dell'attività d'impresa, il numero di partita IVA/Codice Fiscale posseduto e il numero d'iscrizione al Registro delle imprese di pesca tenuto dalla Capitaneria di Porto;
 - 2) Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente e di ciascuno dei soggetti per i quali verificare il rispetto dei requisiti anagrafici (cfr. art. 3);
 - 3) Originale o copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 del certificato di iscrizione rilasciato dalla Camera di Commercio. Nel caso dei soggetti di cui all'art. 3, comma 3, dovrà essere allegato, altresì, l'originale o copia conforme dello stato di famiglia attestante il vincolo di filiazione con l'imprenditore ittico;
 - 4) Relazione chiara ed esaustiva sull'iniziativa per la quale si richiede il contributo, contenente le informazioni generali, la descrizione dell'iniziativa nel suo complesso in maniera esaustiva ed opportunamente dettagliata dal punto di vista temporale, tecnico e finanziario, indicando dettagliatamente le voci di spesa dell'iniziativa in conformità a quanto previsto nel successivo art. 8 del presente decreto.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

Art. 6

(Modalità di presentazione della domanda)

1. La richiesta di accesso al contributo, firmata dal richiedente, in carta semplice e corredata dalla documentazione indicata dal precedente art. 5, dovrà pervenire in apposito plico entro e non oltre il giorno 5 novembre 2011, alla Segreteria della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura –Viale dell'Arte 16 – 00144 Roma, con qualunque mezzo.
2. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro della Segreteria della Direzione generale, con l'attestazione del giorno di arrivo.
3. La domanda dovrà pervenire in un unico plico che dovrà essere, a pena di esclusione, chiuso e sigillato mediante l'apposizione di timbro, ceralacca e firma del richiedente sui lembi di chiusura, riportante all'esterno le seguenti indicazioni:
ragione sociale (in caso di soggetto di cui all'art. 3, comma 3, del presente decreto, la ragione sociale è sostituita dal nome e cognome) indirizzo del mittente – numero di fax;
la dicitura **“NON APRIRE – DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PER IL CONTRIBUTO PREVISTO DI CUI AL D.M. N. 115 DEL 1 SETTEMBRE 2011 -MISURA N. 2”**.

Art. 7

(Istruttoria e valutazione)

1. L'accertamento dei requisiti di ammissibilità e le valutazioni delle domande sono demandate ad una Commissione appositamente istituita dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura con il compito di valutare la pertinenza dell'attività per la quale si chiede il contributo con le finalità della presente iniziativa.
2. Al termine della valutazione, la Commissione stilerà una graduatoria provvisoria dei soggetti ritenuti ammissibili al contributo di cui all'art. 1.
3. Sulla base dei risultati dell'istruttoria e della graduatoria redatta dalla suddetta Commissione, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura approverà con proprio decreto la graduatoria finale dei soggetti ritenuti ammissibili al contributo di cui all'art. 1.
4. Tale provvedimento sarà comunicato agli interessati per mezzo di lettera raccomandata.

Art. 8

(Costi ammissibili e modalità di concessione del contributo)

1. Saranno ritenute ammissibile le spese riconducibili a:
 - I. corsi specifici sulla gestione delle imprese ittiche;
 - II. corsi specifici volti alla innovazione tecnologica;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

- III. partecipazione a fiere di settore;
- IV. partecipazione a workshop;
- V. partecipazione a stages formativi e scambi esperenziali tra giovani imprenditori ittici italiani e/o stranieri;
- VI. ogni altra spesa ritenuta coerente con gli obiettivi e le finalità perseguite dall'iniziativa oggetto di valutazione.

Non saranno ammesse, in alcun caso, spese sostenute prima della presentazione della proposta.

- 2. La concessione del contributo per le iniziative vincitrici è subordinata, in ogni caso, alla disponibilità del fondo destinato all'iniziativa in questione.

**Art. 9
(Esenzione)**

- 1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione Europea ai sensi degli artt. 11, 20 del Reg. (CE) 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca; una sintesi delle informazioni relative alla misura d'aiuto in questione è trasmessa alla Commissione europea.

**Art. 10
(Pubblicazione)**

- 1. Una sintesi delle informazioni relative al regime di aiuti previsti dal presente provvedimento sarà trasmessa alla Commissione Europea, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, almeno dieci giorni lavorativi prima della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.gov.it).
- 2. Il presente decreto sarà inviato all'Organo di Controllo per la registrazione e sarà pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.gov.it).

Roma, 21/09/2011

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate
Firmato